

La decorrenza. La norma interessa anche le operazioni anteriori al 27 giugno

Efficaci i pignoramenti contro i vecchi atti

IL LIMITE TEMPORALE

La trascrizione nei pubblici registri deve avvenire entro un anno dalla «registrazione» della liberalità

■ Il nuovo articolo 2929-bis del **Codice civile**, introdotto dall'articolo 12 del decreto legge 83/2015, convertito dalla legge 132/2015, consente al **creditore di pignorare**, senza dover vittoriosamente esperire l'**azione revocatoria**, i beni (immobili e mobili registrati) che siano stati oggetto, successivamente al sorgere del suo credito, di atti pregiudizievoli posti in essere dal debitore a titolo gratuito (come donazioni, atti costitutivi di fondo patrimoniale, trust e vincoli di destinazione). A questo fine, il pignoramento deve essere trascritto nei pubblici registri entro un anno dalla data in cui l'atto gratuito pregiudizievole sia a sua volta stato trascritto.

A prima lettura, la norma solleva almeno due problematiche.

Innanzitutto la questione della sua applicabilità nel tempo. Posto che l'articolo 12 del Dl 83/2015 si applica «esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del» Dl 83/2015 (vale a dire il 27 giugno 2015) ci si domanda se essa si applichi agli «atti pregiudizievoli» compiuti dal debitore dopo il 27 giugno scorso o anche a quelli precedenti (che siano comunque «colpiti» dalla trascrizione del pignoramento entro un anno dalla loro trascrizione). Ad esempio, la nuova norma consente che una donazione trascritta lo scorso 10 agosto 2015 sia resa inefficace se il pignoramento del bene donato intervenga entro l'11 agosto 2016. Non è chiaro invece se possa rendersi inefficace la donazione trascritta il 15 dicembre 2014 con un pignoramento che sia pubblicato entro il 16 dicembre 2015.

Da un lato, in questi casi l'interprete pensa automaticamente alla norma (l'articolo 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile) per la quale «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo».

Però, riflettendo sullo spirito della nuova legge, e cioè sul fatto che essa abbia voluto il più possibile favorire la tutela del creditore avverso un atto che il debitore abbia non legittimamente compiuto (intendendo togliere gli intralci che al creditore derivano dalle lungaggini della giurisdizione), appare inevitabile ritenerla applicabile anche ad atti pregiudizievoli posti in essere prima della sua entrata in vigore. D'altronde, a pensarci bene, se si conclude in questo senso, potrebbe non trattarsi esattamente di un'applicazione retroattiva, bensì di un'applicazione attuale a situazioni in corso: invero, se Tizio e Caia si sposano quando il divorzio non è ammesso e poi entra in vigore una legge che consente il divorzio, non è che Tizio e Caia non possano divorziare perché si sono sposati prima della nuova legge; ancora, se Tizio possiede un bene da 12 anni quando è prescritto che l'usucapione si compia in 20 anni, ma poi la legge cambia disponendo che l'usucapione si realizza con 10 anni di possesso, l'usucapione a quel punto è maturata.

Il secondo tema che il nuovo articolo 2929-bis del Codice civile solleva è quello dell'impatto del pignoramento contro il donatario se questi abbia precedentemente alienato a terzi il bene donato. Ad esempio: se il 1° settembre 2015 viene trascritta una donazione di Tizio a Caio e il 15 ottobre 2015 Sempronio, creditore di Tizio, trascrive il pignoramento contro Caio, ma Caio ha già venduto il bene a Mevio con atto trascritto il 10 ottobre 2015, l'acquisto di Mevio ne ha pregiudizio?

La risposta esatta è probabilmente quella negativa: la regola-base della pubblicità «dichiarativa» (espressa nell'articolo 2644 del Codice civile) è quella secondo cui la formalità anteriore prevale su quella posteriore e, quindi, l'acquisto di Mevio pare salvo, a meno che vi siano i presupposti affinché Sempronio possa vittoriosamente convenire Mevio mediante un'azione revocatoria ordinaria (e cioè quella di cui all'articolo 2901 del Codice civile).

**A. Bu.
G. Rid.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

